

Giurisdizione ordinaria e amministrativa

Obbligo di rinegoziazione ex art.1, comma 953, l. n. 145 del 2018 - Controversie relative - Giurisdizione del g.o. - Sussistenza - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 22774 del 06/08/2025 (Rv. 675777 - 01) Spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto l'obbligo di rinegoziazione delle convenzioni tra gli esercenti attività di impresa nel settore dell'energia elettrica e gli enti locali nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 1, comma 953, della l. n. 145 del 2018, trattandosi di un obbligo di carattere privatistico, direttamente contemplato dalla legge, che non involge l'esercizio del potere autorizzativo pubblico dell'Amministrazione ma pretese fondate su diritti soggettivi patrimoniali nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti.